

Legge Regionale 10 Maggio 2001, n. 10

“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001”

(Pubblicata sul BURL n. 14 del 19.05.2001 – S.O. n. 8)

Pubblichiamo solo il testo dell'art. 284, concernente “Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche”

1. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, è interpretato autenticamente nel senso che i redditi da determinare con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della l.r. 33/1987 e successive modifiche sono sia quelli annui complessivi, che quelli lordi annui imponibili complessivi indicati nel comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) dello stesso articolo 39.

2. Le somme risultate pagate in eccesso dagli assegnatari degli alloggi a seguito dell'adeguamento dei canoni di locazione a quanto previsto dal comma 1, sono recuperate attraverso conguagli da effettuarsi sugli importi dei canoni stessi, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, prima delle parole: "I redditi di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "Ai fini del solo inserimento nelle fasce di reddito,".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, è inserito il seguente:

"2 bis. I canoni di cui al comma 1, lettere da b) a g), sono graduati, all'interno di ogni fascia, in riferimento al reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, secondo quanto previsto nella tabella A.".

5. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, le parole: "collocati nella fascia di reddito inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "collocati nell'ultima classe della fascia di reddito inferiore".

6. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/1999 e successive modifiche le parole: "alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2001".

7. Dal 1° luglio 2001 fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1 della l.r. 12/1999 e successive

modifiche, il canone di locazione è fissato secondo quanto previsto dalla l.r. 33/1987, da ultimo modificata dal presente articolo, commi 3 e 4. L'interpretazione autentica di cui al comma 1 ha efficacia fino al 30 giugno 2001.

TABELLA A			
Fascia	REDDITO IMPONIBILE		Aliquota
	da	a	
b1	--	4.285.715	4,200
b2	4.285.716	10.000.000	4,246
b3	10.000.001	15.000.000	4,306
b4	15.000.001	18.466.500	4,382
c1	18.466.501	20.000.000	4,416
c2	20.000.001	25.000.000	4,594
c3	25.000.001	30.000.000	4,820
c4	30.000.001	35.000.000	5,210
c5	35.000.001	37.500.000	5,448
d1	37.500.001	40.000.000	5,712
d2	40.000.001	45.000.000	6,412
d3	45.000.001	49.875.000	7,210
e1	49.875.001	50.000.000	7,230
e2	50.000.001	55.000.000	8,190
e3	55.000.001	60.000.000	9,152
e4	60.000.001	65.000.000	10,098
e5	65.000.001	65.625.000	10,189
f1	65.625.001	70.000.000	10,992
f2	70.000.001	75.000.000	11,796
f3	75.000.001	80.000.000	12,308
f4	80.000.001	85.000.000	12,652
f5	85.000.001	90.000.000	12,820
f6	90.000.001	95.000.000	12,934
f7	95.000.001	99.437.500	13,000
G	Maggiore di	99.437.501	13,000